



PROCEDURA TRANSITORIA PAGAMENTO CONTRIBUTO CONOE

Delibera CdA del 13 settembre 2017

In considerazione delle segnalazioni pervenute al Consorzio da parte di alcune Associazioni di categoria in merito al non completo aggiornamento dei sistemi informatici e gestionali aziendali degli operatori interessati - necessario, in particolare, per l'adeguamento alle nuove modalità di fatturazione ai fini dell'applicazione del contributo previsto dall'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - le procedure transitorie sono integrate secondo quanto di seguito indicato.

- 1) ferma restando la decorrenza per l'applicazione del contributo CONOE - prevista, ai sensi dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154, a partire dal 1° luglio 2017 - al fine di assicurare un sereno avvio dei lavori e consentire alle imprese di adattare le proprie procedure interne ed i propri sistemi informatici, è accordata la possibilità di applicare ed esporre il contributo in fattura a decorrere dal 1 ottobre 2017;
- 2) nel caso di scelta della procedura forfettaria, le imprese che intendono beneficiare della semplificazione di cui al punto 1 applicano la percentuale del 35% in luogo di quella del 30% prevista nelle procedure attualmente vigenti e procedono mensilmente a versare al CONOE quota parte del contributo dovuto, a titolo di anticipazione sul totale trimestrale. In tale ipotesi, le scadenze intermedie per le anticipazioni previste al presente punto sono 10 novembre e 10 dicembre;
- 3) le imprese che, a partire dal 1 luglio, già abbiano provveduto o stiano provvedendo all'applicazione in fattura del contributo CONOE, in caso di scelta della procedura forfettaria, applicano la percentuale del 30% e procedono al versamento trimestrale sulla base delle procedure attualmente vigenti;

Restano invariati i principi generali e le definizioni contenuti nelle procedure in precedenza approvate.